NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

# Art. 13

## Contributo dello Stato

A decorrere dall'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale dell'Ente e' elevato a lire 30 miliardi. La misura del contributo statale puo' essere modificata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi e 985 milioni, per gli anni 1980 e 1981, si provvede a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1981, non più in vigore dal 3 novembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo |
| Estremi | Legge 14 novembre 1981, n. 648 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1981 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-ente-nazionale-italiano-per-il-turismo/art-13-contributo-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it